

Penale Sent. Sez. 1 Num. 44583 Anno 2021

Presidente:

Relatore:

Data Udienda: 19/10/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da

, nato a il 13/2/1983,

avverso l'ordinanza del Tribunale di Palmi in data 27/10/2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13/12/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi aveva applicato, nei confronti di la pena di 2 mesi e 20 giorni di arresto e di 800,00 euro di ammenda, convertita in 84 giorni di lavoro di pubblica utilità.

1.1. Divenuta irrevocabile la pronuncia in data 28/12/2019, il Pubblico ministero chiese al Giudice dell'esecuzione di determinare le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

1.2. Con ordinanza in data 27/10/2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha, quindi, disposto che l'esecuzione della pena di 84 giorni



di lavori di pubblica utilità venisse eseguita mediante svolgimento, tutti i lunedì e venerdì non festivi, dalle 9,00 alle 11,00, presso il Centro Antiviolenza per donne e minori della *Associazione*

2. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 186, d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada) e 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. In particolare, il ricorso lamenta che l'ordinanza impugnata abbia errato nel computo dei giorni e, di conseguenza, nella determinazione della durata della pena, posto che la previsione di due giorni settimanali di lavori di pubblica utilità avrebbe comportato che gli stessi avrebbero dovuto essere espletati in un arco di 42 settimane, le quali, traslate in mesi, sarebbero dovuti diventare "quasi 10". E in questo modo sarebbe stato violato l'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, a mente del quale la durata massima dei lavori di pubblica utilità non potrebbe eccedere i sei mesi.

3. In data 26/7/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che i lavori di pubblica utilità non possono avere una durata inferiore a dieci giorni, «né superiore a sei mesi».

Detta disposizione generale è, tuttavia, derogata espressamente dall'art. 186, comma 9-*bis*, d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. codice della strada). Secondo quest'ultima previsione, infatti, «in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugiando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità».

Ne consegue che è essenziale, ai fini della valutazione dell'avvenuto rispetto del termine massimo indicato, verificare se, al caso in esame, sia applicabile la disciplina generale o quella derogatoria prevista dalla disposizione da ultimo citata.



3. Orbene, anche a prescindere dal fatto che, come rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoria scritta, la difesa ha ommesso di indicare il reato per il quale è stata pronunciata la condanna e operata la conversione, va nondimeno riconosciuto che è la stessa ordinanza impugnata a richiamare, sull'ovvio presupposto della sua applicabilità al caso in esame, l'art. 186, comma 9-*bis*, d.lgs. n. 285 del 1992.

Pertanto, deve concludersi che, rientrando il caso qui scrutinato, sotto la previsione della disposizione derogatoria, il lavoro di pubblica utilità era stato disposto con una «durata corrispondente» a quella della pena detentiva applicata; e che se tale durata eccedeva i limiti temporali stabiliti dall'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, tuttavia essa era pienamente rispettosa della previsione derogatoria contenuta nell'art. 186, comma 9-*bis*, d.lgs. n. 285 del 1992.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 19/10/2021